

## *Newsletter Legale*

**N° 10 del mese di Novembre 2024**

### **Indice:**

**10.1 Il diritto dell'agente di accedere ai documenti contabili della preponente**

**10.2 La giusta causa di recesso per fatto imputabile all'agente**

**10.3 La prescrizione quinquennale delle provvigioni decorre in costanza di rapporto**

### **10.1 Il diritto dell'agente di accedere ai documenti contabili della preponente**

In diverse pronunce la Corte di Cassazione ha stabilito che il rigetto della richiesta effettuata dall'agente, in corso di rapporto o alla cessazione dello stesso, finalizzata ad ottenere copia della documentazione contabile in possesso solo della preponente non è conforme al diritto dell'agente di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni a lui liquidate.

La giurisprudenza ha qualificato tale diritto come una precisa garanzia normativa a favore dell'agente, che può essere esercitata sui seguenti documenti:

- le fatture di vendita della merce;
- i documenti di trasporto della merce;
- la copia dei libri IVA;
- le ricevute di versamento Enasarco;
- gli estratti conto provvigionali;

- tutti i documenti necessari per la verifica del singolo affare procurato dall'agente riferiti alla zona e al periodo in cui l'agente stesso ha svolto la propria attività promozionale in favore della preponente.

Tuttavia, nella prassi il diritto di accedere ai documenti contabili della preponente si concretizza solo in sede giudiziale, a condizione che venga accolta da parte del giudice la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio effettuata dall'agente nel corso di una causa.

In buona sostanza, al di là delle previsioni normative e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, il diritto dell'agente di accedere ai documenti contabili della preponente si realizza di fatto solo in sede giudiziale.

## **10.2 La giusta causa di recesso per fatto imputabile all'agente**

Con sentenza n. 16942 del 6 novembre 2024 il Tribunale di Roma si è pronunciato sul tema della giusta causa di recesso per fatto imputabile all'agente.

In particolare, nella suddetta pronuncia il Giudice adito ha affermato che:

- l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, primo comma, cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato;
- di conseguenza, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata.

In buona sostanza, il Tribunale di Roma - aderendo all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione - ha stabilito che nel rapporto di agenzia la fiducia assume un carattere più intenso in considerazione della maggiore autonomia di gestione dell'attività e, quindi, il venir meno di tale rapporto fiduciario per fatto imputabile all'agente è presupposto sufficiente ad integrare la giusta causa del recesso.

### **10.3 La prescrizione quinquennale delle provvigioni decorre in costanza di rapporto**

Con sentenza n. 28172 del 31 ottobre 2024 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro si è pronunciata sul tema del decorso del termine di prescrizione quinquennale delle provvigioni.

In particolare, nella suddetta pronuncia la Suprema Corte ha affermato che la sospensione della prescrizione dei crediti retributivi durante il decorso del rapporto di lavoro si riferisce solo alla retribuzione del lavoratore dipendente e non è quindi applicabile alle provvigioni spettanti all'agente.

In pratica, diversamente dai lavoratori dipendenti che godono della speciale garanzia derivante dall'art. 36 della Costituzione, per quanto riguarda gli agenti di commercio la prescrizione quinquennale delle provvigioni decorre in costanza del rapporto di agenzia e non dalla data di cessazione di tale rapporto.